

Rassegna Stampa

di Venerdì 17 aprile 2026



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
29	Italia Oggi	17/04/2026	<i>Dal comune all'impresa? Solo dopo 3 anni</i>	3
29	Italia Oggi	17/04/2026	<i>Gare, accesso ristretto motivato (A.Mascolini)</i>	4
29	Italia Oggi	17/04/2026	<i>Separazione tra offerte non indiscriminata</i>	5
Rubrica Imprese				
2	Italia Oggi	17/04/2026	<i>Rischi da catastrofe, l'Italia e' in ritardo (G.Berbenni)</i>	6
Rubrica Università e formazione				
1+18	Italia Oggi	17/04/2026	<i>Ok agli esami universitari da remoto, ma senza controlli automatizzati e senza trattamento dei dati (A.Ciccio Messina)</i>	7



Dal comune all'impresa? Solo dopo 3 anni

Un direttore dei lavori dipendente di un comune non può essere assunto da un'impresa di costruzioni che aveva vinto la gara di esecuzione dei lavori per la quale il dipendente aveva svolto le funzioni di DL se non sono passati almeno tre anni. Lo afferma l'Autorità nazionale anticorruzione con il parere del 1°/4/2026 (fascicolo n. 1267/2026) rispetto al divieto di pantouflage previsto dall'articolo 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001. La vicenda vedeva un'impresa stradale assumere l'ingegnere assistente tecnico presso l'ufficio lavori pubblici di un comune, che ha svolto l'incarico di direttore dei lavori di cui è risultata aggiudicataria la stessa ditta. La disposizione del 2001 prevede che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.". Si tratta del cosiddetto divieto di pantouflage teso ad evitare il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio. L'Anac, dopo avere premesso che l'accertamento delle condizioni che fanno scattare il divieto vanno verificate nel dettaglio, caso per caso, punto l'accento sul fatto che il soggetto abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali in

rappresentanza dell'ente pubblico e che l'incarico successivo (privato) sia svolto presso un'impresa destinataria dell'attività pubblica di provenienza.

Con riferimento ai compiti del direttore lavori e della loro rilevanza nell'ambito dei procedimenti di adozione di atti negoziali ai fini dell'applicazione del divieto di pantouflage, fermo restando quanto già chiarito in precedenti pronunce, l'Autorità ha quindi effettuato un'analisi dettagliata delle attività svolte dall'interessato, dalla quale è emerso che l'ingegnere nell'ambito dell'appalto in esame ha redatto vari documenti, tra cui due perizie di variante successivamente approvate con delibere di giunta e determinazioni del Responsabile del servizio Lavori pubblici, cantiere e patrimonio. Sotto questo profilo l'Anac esclude che possa rilevare la circostanza che il dipendente pubblico non avesse partecipato a sedute della giunta che riguardavano l'approvazione di atti nell'ambito dell'appalto né che non avesse svolto alcun ruolo negli impegni di spesa. Per l'Autorità è rilevante che avesse avuto la possibilità di adottare atti e/o provvedimenti - o comunque partecipare alla formazione del loro contenuto - che incidono sulla sfera giuridica del contraente privato, modificandola anche unilateralmente. Dal lato del ruolo assunto nell'impresa privata l'Anac ritiene che sia provato anche il requisito in destinazione in quanto si trattava, anche se genericamente, di una posizione lavorativa presso un'impresa che veniva ricompresa nell'ambito di applicazione della citata disposizione.

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT001Q



Così si è espressa l'Autorità nazionale anticorruzione in una delibera di precontenzioso

Gare, accesso ristretto motivato

Sono da valutare la pertinenza e l'adeguatezza all'appalto

Pagina a cura

DI ANDREA MASCOLINI

In una gara di appalto di servizi la previsione di requisiti di accesso alla gara più restrittivi deve essere adeguatamente motivata rispetto alla pertinenza e adeguatezza con la tipologia e l'oggetto dell'appalto. Lo ha affermato l'Autorità nazionale anticorruzione nella delibera di precontenzioso dell'11/3/2026, n. 86 su istanza di un concorrente che aveva rinunciato a partecipare alla gara per i requisiti stringenti definiti in deroga a quanto previsto dall'articolo 100 del d.lgs 37/2023 (codice appalti). In particolare veniva previsto negli atti di gara la prova di avere svolto "negli ultimi 10 anni, servizi di gestione ordinaria, accertamento e riscossione coattiva delle entrate locali in almeno 3 Comuni aventi numero di abitanti pari o superiore a quello della stazione appaltante" e che almeno uno dei servizi citati fosse comprensivo del servizio di accertamento e riscossione coattiva dell'imposta di soggiorno. Nell'istanza di precontenzioso si sosteneva che il requisito fosse lesivo del principio del favor participationis, in quanto volto a circoscrivere la partecipazione alle imprese che avessero svolto servizi analoghi in almeno tre Comuni con

classe demografica non inferiore a 48.000 abitanti (numero di abitanti del Comune che bandiva la gara), nel dirimere la questione l'Anac precisa in generale che l'articolo 10, comma 3


del codice appalti prevede come indicazione che i requisiti siano sempre "attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese" e che l'articolo 10 si riferisce all'avvenuta esecuzione di contratti analoghi negli ultimi 10 anni. Rispetto a queste norme la giurisprudenza, ricorda l'Autorità, ha stabilito

che l'"ampia discrezionalità" che fa capo alle stazioni appaltanti, trova un limite rispetto all'esigenza che i requisiti non siano irragionevoli e eccessivi dal punto di vista della limitazione della concorrenza e che siano "frutto di una adeguata istruttoria in modo da temperare l'interesse pubblico ad ottenere il miglior servizio con il massimo risparmio di spesa, assicurando, nel contempo, la partecipazione alla gara di una pluralità di

concorrenti". Nel caso specifico l'Anac ritiene che sia pertinente con l'oggetto dell'affidando contratto e non macroscopicamente sproporzionato il requisito decennale sui servizi di gestione ordinaria in almeno tre comuni, tenuto conto anche che il numero e l'arco temporale non rende difficile la partecipazione.". Diversamente non ritiene legittima la richiesta del pregresso svolgimento del

servizio di gestione dell'imposta di soggiorno che appare all'Anac irragionevolmente limitativa della partecipazione in primo luogo tributo è diffuso in molti enti locali e non pare presentare, prima facie, particolari difficoltà o complessità tali da giustificare un trattamento diverso rispetto alle altre entrate comunali e quindi da richiedere una specifica pregressa esperienza di gestione: in secondo luogo - ed è questo il punto più rilevante - la stazione appaltante "non ha fornito opportune motivazioni a sostegno della scelta operata, ovvero non ha chiarito le ragioni per cui la pregressa esperienza in servizi analoghi - gestione accertamento e riscossione di entrate comunali - non possa essere sufficiente a dimostrare l'affidabilità e la competenza dell'operatore economico nella gestione dell'imposta di soggiorno".

© Riproduzione riservata



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-IT001Q



Separazione tra offerte non indiscriminata

In una gara di appalto il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica non va interpretato in maniera indiscriminata; in determinati casi è possibile inserire anche elementi di natura economica a condizione che non permettano di ricostruire il prezzo offerto. Lo afferma il Tar Campania Salerno, seconda sezione, nella sentenza del 9/4/2026, n. 685 in una vicenda che vedeva un'impresa esclusa per aver inserito il programma dei lavori nell'offerta tecnica, "per riferimento espresso, contenuto nell'offerta tecnica, alla riduzione temporale dei giorni di esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, elemento che doveva essere contenuto esclusivamente nell'offerta economica e temporale". I giudici annullano il provvedimento premettendo che il divieto di commistione tra offerta economica e offerta tecnica costituisce espressione del principio di segretezza dell'offerta economica ed è posto a garanzia dell'attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. Lo scopo di tenere separate le due offerte è evitare che elementi di valutazione di carattere automatico possano influenzare la valutazione degli elementi discrezionali, sicché trova applicazione nei soli casi in cui sussista effettivamente il pericolo di compromissione della garanzia di imparzialità della valutazione, il che accade soltanto laddove concorrano elementi di giudizio a carattere discrezionale. Esistono però delle eccezioni: è ad esempio ammessa l'indicazione nell'offerta tecnica di alcuni elementi economici, resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché tali elementi economici non consentano di ricostruire la complessiva offerta economica o purché non venga anticipatamente reso noto il prezzo dell'appalto; è possibile anche inserire nell'offerta tecnica singoli elementi economici, che siano necessari a rappresentare le soluzioni realizzative dell'opera o del servizio oggetto di gara, purché siano elementi economici che non fanno parte dell'offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o i prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell'offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire l'offerta economica. Come nel caso esaminato.

— Riproduzione riservata —

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT001Q



A RUOTA LIBERA

Rischi da catastrofe, l'Italia è in ritardo

LItalia è in ritardo nella copertura contro i rischi da catastrofe per le imprese: soltanto il 12% dei circa 5 milioni di aziende operative ha attivato una polizza contro sisma, alluvioni e frane.

E questo avviene a più di un anno dall'introduzione dell'obbligo di copertura previsto dalla Legge di bilancio 2024. Il dato registra un aumento rispetto al 7% che precedeva la norma vigente,

ma è ancora lontano da una copertura diffusa del rischio. A fronte di un potenziale stimato a 2,4 miliardi di euro di premi annui, la raccolta ammonta attualmente a 700 milioni. Un divario di 1,7 miliardi che rappresenta un'opportunità a livello assicurativo.

Uno studio di Excellence consulting basato su dati Ania, Ivass e Istat fotografa una situazione che dipende da ragioni non tanto economiche quanto strutturali. La domanda resta debole nonostante che il premio medio annuo sia pari a 700-1.000 euro. Una cifra che scende a 300-500 euro per le microimprese, che percepiscono il rischio come remoto, l'obbligo poco vincolante e il prodotto troppo complesso. C'è inoltre sfidu-

DI GIACOMO BERBENNI

cia nei tempi di indennizzo, che incidono direttamente sulla continuità operativa delle aziende che subiscono il sinistro. Secondo Bankitalia, comunque, il prezzo da pagare è più alto se si rimane alla finestra: in assenza di copertura un evento catastrofe può determinare un aumento significativo della probabilità di insolvenza per le aziende, con maggiori conseguenze nelle aree più esposte al rischio e un deterioramento del loro merito creditizio.

Solo il 12% delle imprese hanno sottoscritto polizze specifiche

Maurizio Priamanni, amministratore delegato del gruppo Excellence, osserva che per rispondere efficacemente a questa esigenza delle imprese è necessario un cambiamento del modello di business. Sul versante dell'offerta occorre realizzare soluzioni in grado di garantire liquidità immediata al verificarsi del sinistro. Il modello di servizio dev'essere basato su un'efficace consulenza per far comprendere il rischio reale e il valore della soluzione assicurativa per il cliente. Ancora, dal punto di vista del modello distributivo va costruito un sistema di collaborazione fra compagnie assicurative e banche commerciali.

— © Riproduzione riservata —

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT001Q



GARANTE PRIVACY

Ok agli esami universitari da remoto, ma senza controlli automatizzati e senza trattamento dei dati biometrici degli studenti

Ciccia Messina a pag. 18

Privacy, ok gli esami universitari da remoto ma senza controlli automatizzati anti-frode

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Ok agli esami universitari da remoto, ma senza controlli automatizzati e senza trattamento dei dati biometrici degli studenti. È questo un chiarimento del Garante della privacy inserito in una risposta alle FAQ, pubblicate sul sito dell'autorità, su esami e corsi a distanza tenuti da università pubbliche e private e dagli enti di formazione.

Se le prove e i corsi si possono tenere da remoto, ciò deve avvenire nei limiti del quadro normativo di settore e solo per controllare la regolarità dello svolgimento delle prove e della frequenza. Ciò significa che i servizi di videoconferenza o piattaforme non devono raccogliere dati sulla posizione geografica o i dati biometrici dei candidati.

Se, poi, si usano sistemi di supervisione ("proctoring") le università e gli enti di formazione sono direttamente responsabili per sistemi e servizi forniti da terzi.

Inoltre, a seconda del numero dei partecipanti o iscritti alla sessione d'esame, tipo di corso o di prova, l'ente deve valutare se è necessaria la registrazione audio-video dell'esame, individuando un congruo termine di conservazione delle registrazioni.

Così come non possono essere trattati dati biometrici di studenti e partecipanti ai corsi e alle prove d'esame, allo stesso modo non sono consentiti sistemi che comportano trattamenti automatizzati di dati per analizzare e prevedere, anche mediante algoritmi, il comportamento dei partecipanti, al fine di elaborare indici di rischio o segnali di allerta rela-

tivi a possibili comportamenti fraudolenti: si pensi a movimenti del corpo, frequenza dei click del mouse, operazioni compiute sulla tastiera, tentativi di accesso ad altre applicazioni, attività su Internet

Il Garante, poi, specifica che non è necessaria la valutazione di impatto sulla protezione dei dati se si ci si limita a trattare i dati strettamente necessari ai fini dello svolgimento di corsi o prove d'esame a distanza (ad esempio, servizi online di videoconferenza o di piattaforme senza monitoraggio automatizzato o trattamento di dati biometrici).

La valutazione di impatto, invece, ci vuole se si usano sistemi di proctoring. È necessario, infine, fornire un'informativa specifica agli studenti e ai partecipanti ai corsi a distanza.

Il Garante, con il provvedimento n. 196 del 26 marzo 2026, ha espresso parere favorevole al Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) sullo schema di decreto che disciplina "AscoltaMi", il servizio di supporto psicologico online per gli studenti, promosso dal MIM. Il servizio è destinato agli studenti beneficiari che hanno presentato domanda e a cui è stato riconosciuto il relativo contributo, dopo aver preso conoscenza dell'informativa privacy e prestando il consenso informato all'atto medico. Anche la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali può segnalare alle istituzioni scolastiche situazioni generali di disagio, senza trasmettere i dati personali degli studenti interessati, e può informare le famiglie sulla possibilità di attivare il servizio.

© Riproduzione riservata

Le piattaforme non devono raccogliere dati sulla posizione geografica o i dati biometrici dei candidati. Se, poi, si usano sistemi di supervisione, le università sono responsabili per sistemi e servizi forniti da terzi